

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituito un Circolo a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, senza finalità lucrative, denominato “BIOS, associazione culturale per lo studio, la pratica e l’insegnamento della riflessologia plantare”, con sede in Genova , Via delle Gavette 13/3.

Art. 2

Il Circolo è di durata indefinita.

Art. 3

Il Circolo si propone in via generale:

- a- lo studio, la pratica e l’insegnamento della riflessologia plantare, antica disciplina bionaturale di origine cinese per il benessere e la salute attraverso il massaggio del piede.
- b- Il Circolo organizza per i propri soci incontri mensili, aventi luogo nel corso di un fine settimana, con calendario da stabilirsi annualmente, durante i quali un docente tiene lezioni teoriche e pratiche sulla riflessologia plantare;
- c- Il Circolo organizza altresì, sempre per i propri soci, attività collaterali dedicate allo studio ed alla pratica di altre discipline bionaturali quali a titolo non esaustivo: la moxibustione (Moxa) tecnica per il benessere attraverso il calore praticato su specifici punti dei meridiani dell’agopuntura, e il Tai Chi Chuan (ginnastica tradizionale cinese);
- d- Il Circolo si riserva la possibilità di esercitare qualunque altra attività annessa, connessa o affine alle precedenti.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Sono ammesse a far parte del Circolo le seguenti categorie di soci: 1) soci effettivi; 2) soci aggregati.

Sono soci effettivi, coloro che ne facciano domanda, e che vengano riconosciuti tali dal Comitato direttivo, a suo giudizio discrezionale e inappellabile, dopo aver ottemperato alle disposizioni del presente Statuto Sociale dando prova di essere pienamente disponibili per lo svolgimento delle attività sociali e organizzative del Circolo.

Essi fanno parte dell’ Assemblea dei soci e possono accedere alle cariche sociali.

Sono soci aggregati tutti i tesserati in regola con il versamento delle quote sociali stabilite dal Comitato direttivo e che partecipano attivamente all’attività del Circolo.

I soci aggregati possono essere chiamati a prestare la loro collaborazione gratuita e volontaria per iniziative idonee al conseguimento degli scopi del Circolo.

I soci aggregati non hanno diritto di voto.

Art. 5

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali in carica.

Art. 6

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte.

Art. 7

Il socio che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente dell'Associazione il quale ne informa il Comitato Direttivo.

Art. 8

Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci:

- a) che non sono più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che in qualunque modo con il suo comportamento arrechi disturbo, molestia e/o offese agli altri soci;
- c) che non osservano le disposizioni contenute nello statuto , e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempiono puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Circolo.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente.

ASSEMBLEA

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea viene fatta a mezzo avviso, che dovrà essere affisso presso la sede del Circolo e da divulgarsi nei termini, modalità e mezzi di volta in volta ritenuti idonei dal Comitato Direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi e direttive generali del Circolo;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- approvare il rendiconto redatto dal Comitato Direttivo;
- eleggere i componenti del Comitato Direttivo.

Art. 11

Le assemblee sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti soci effettivi che ne rappresentano almeno la maggioranza, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberazioni relative a modifiche statutarie, è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti.

Ciascun socio effettivo ha un voto.

I soci effettivi che non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio effettivo mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare soltanto un socio assente.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine:

- a) dal Vicepresidente;
- b) dal membro del Comitato Direttivo più anziano di età.

Il processo verbale delle riunioni dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.

La nomina del Segretario è fatta, di volta in volta, dal Presidente.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da 3 membri eletti fra i soci effettivi dell'Assemblea che ne determina anche il numero. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 14

Il Comitato Direttivo delibera sulla gestione ordinaria e straordinaria del Circolo.

Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o di chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri, e, comunque, una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto.

Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

I membri del Comitato eleggono tra di loro un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Per la redazione dei verbali del Comitato il Presidente nomina un Segretario scelto anche tra i soci ordinari non membri del Comitato.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il Circolo trae i mezzi di sussistenza dalle contribuzioni volontarie.

Il suo patrimonio è costituito:

- a) da contribuzioni volontarie dei soci e dei simpatizzanti;
- b) dalle quote delle tessere;
- c) dal contributo per la partecipazioni alle attività.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16

Il Circolo provvede alle proprie spese con il proprio patrimonio.

La gestione amministrativa ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 17

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto che ne fa parte integrante valgono le disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute.